

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
III REPARTO
Ufficio Operazioni

N. 134099/5150 di prot.

Roma, 27.7.1978

OGGETTO: Uso di automotomezzi privati in servizio.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| AI COMANDI DI LEGIONE GUARDIA DI FINANZA | <u>LORO SEDI</u> |
| AL COMANDO NUCLEO CENTRALE PT GUARDIA DI FINANZA | <u>R O M A</u> |
| AL COMANDO NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA GUARDIA DI FINANZA | <u>R O M A</u> |
| AI COMANDI DI NUCLEO REGIONALE PT GUARDIA DI FINANZA | <u>LORO SEDI</u> |
| e, p.c.: | |
| AGLI UFFICI DEI GENERALI DI DIVISIONE ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA | <u>LORO SEDI</u> |
| AL COMANDO ACCADEMIA GUARDIA DI FINANZA | <u>R O M A</u> |
| AL COMANDO SCUOLE GUARDIA DI FINANZA | <u>R O M A</u> |
| AI COMANDI DI ZONA GUARDIA DI FINANZA | <u>LORO SEDI</u> |
| AL COMANDO SCUOLA DI POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA | <u>R O M A</u> |
| AL COMANDO SCUOLA SOTTUFFICIALI GUARDIA DI FINANZA | <u>LIDO DI OSTIA</u> |
| AL COMANDO LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA | <u>R O M A</u> |

Le attuali assegnazioni di bilancio non consentono l'incremento del parco automotociclistico nè l'acquisto di carbolubrificanti in misura corrispondente alle esigenze.

Le sempre crescenti necessità di servizio, alle quali per il momento non si può far fronte con aumento dei volumi organici del personale, suggeriscono, d'altro canto, che le pattuglie siano il meno possibile vincolate - quando non è dato di fruire del mezzo dell'Amministrazione - agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, il cui uso spesso comporta notevole perdita di tempo e maggiori spese per indennità di missione.

Ravviso, perciò, la necessità di modificare le vigenti disposizioni che vietano l'uso in servizio degli automotomezzi privati, sia per supplire alle carenze prima rilevate, sia per evitare che i comandanti di reparto, per far fronte ad urgenti im-

pegni operativi non altrimenti assolvibili, si vedano costretti - come talvolta è accaduto - ad ammettere di iniziativa l'uso del mezzo privato in servizio.

Dispongo in proposito che i militari dipendenti possono usare il proprio automotomezzo per lo svolgimento, alle condizioni successivamente indicate, dei seguenti servizi:

- informazioni;
- indagini;
- verifiche;
- trasporto di corrispondenza,

di cui rispettivamente agli articoli 98, 99, 101 e 107 del vigente Regolamento di Servizio, Bozza di stampa 1959.

L'automotomezzo privato può, altresì, essere usato in ogni caso per raggiungere, dalla caserma, il posto di servizio.

L'uso dell'automotomezzo privato in servizio deve essere volontario, comporta il rilascio preventivo di dichiarazione di esonero di responsabilità per l'Amministrazione e deve risultare dal foglio di servizio.

Il trasporto di altri militari è consentito, nei limiti indicati sulla carta di circolazione e solo se l'automotomezzo è assicurato anche per danni arrecati ai terzi trasportati.

L'eventuale corresponsione agli aventi diritto - oltre che dell'indennità di missione nei casi in cui spetta - anche della indennità chilometrica, è vincolata all'esistenza delle condizioni ed all'attuazione rigorosa delle procedure di cui all'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836, allegato.

L'autorizzazione (prevista dal menzionato articolo 15) può essere rilasciata solo da ufficiale con il grado minimo di colonnello (di regola il Comandante di corpo) e l'indennità chilometrica, ricorrendone i presupposti, spetta solo al militare proprietario dell'automotomezzo su di esso viaggiante e non anche a quelli trasportati.

In dettaglio, fermo restando che in ogni caso l'uso dell'automotomezzo privato dovrà risultare dal foglio di

servizio, dispongo quanto segue :

a) il personale comandato di servizio che :

- non abbia titolo per la corresponsione dell'indennità chilometrica (~~non rientrando~~ nelle ipotesi previste dal I e III comma dell'art.15 della legge 18.12.1973, n.636);

- pur avendone titolo, non intenda chiedere l'autorizzazione al proprio Comandante di corpo, rinunciando implicitamente in tal modo alla predetta indennità,

potrà utilizzare, nei casi in precedenza prospettati, il proprio automotomezzo senza alcuna preventiva autorizzazione, previo rilascio di una dichiarazione dalla quale risulti che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo stesso.

Tale dichiarazione varrà a tempo indeterminato per i servizi prima citati ed all'anzidetto personale, ricorrendone i presupposti, competerà l'indennità di missione (e non quella chilometrica);

b) il personale comandato di servizio, anche se non abbia titolo all'indennità di missione, che rientri nelle ipotesi precedentemente citate (I e III comma del menzionato art. 15) e, che intendendo usufruire del proprio automotomezzo, chieda la corresponsione dell'indennità chilometrica, dovrà essere autorizzato a tal fine, di volta in volta, dal proprio Comandante di corpo (o del Nucleo Speciale di polizia valutaria).

In particolare, in tal caso, i militari :

- appartenenti ai Comandi dei Nuclei Centrale, Speciale di Polizia Valutaria, Regionali, nonché ai reparti in sede di Legione, dovranno presentare domanda al Comandante di corpo (per il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria al Comandante del reparto), il quale, valutata la richiesta, apporrà l'autorizzazione sulla domanda stessa;

- appartenenti agli altri reparti, dovranno presentare la domanda al proprio diretto Comandante il quale la terrà agli atti e richiederà l'autorizzazione al Comandante della Legione o del Nucleo Speciale di polizia valutaria mediante messaggio.

Il Comandante di corpo o del Nucleo speciale di polizia valutaria, valutata la richiesta, autorizzerà con analogo messaggio.

In ogni caso, sarà allegata alla domanda una dichiarazione liberatoria per l'Amministrazione.

I Comandanti di corpo e il Comandante del Nucleo speciale di polizia valutaria, in sede di liquidazione della indennità chilometrica, dovranno convalidare il numero dei chilometri percorsi, indicati dagli interessati.

La presente abroga, per i soli servizi per i quali è ammesso l'uso dell'automotomezzo privato, il divieto di cui alla circolare n. 243 - punto 5 del 2° comma - inserita nel F.O. n. 33 del 20 agosto 1959.

L'onere derivante da tali disposizioni graverà sui fondi del Cap. 3005 - indennità di missione, parte gestita dall'Ufficio operazioni, annualmente assegnati ai reparti, sul quale attualmente gravano già - oltre all'indennità di missione - le spese di viaggio con mezzi pubblici.

Ten. Col. t. ST. Spezia G.
[Handwritten signature]

Col. D. Andria
[Handwritten signature]

IL COMANDANTE GENERALE
(Gen. C.A. Raffaele Giudice)
[Handwritten signature]